

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa



a cura di
FRANCESCA OLIOSI

11

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

11

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyĭn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa

a cura di
FRANCESCA OLIOSI

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Immagine di copertina: Giovanni Pasini.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-987-3

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, ottobre 2023

ANTONIO G. CHIZZONITI

IL SECONDO STATUTO DI AUTONOMIA
TRENTINO NELLA PROSPETTIVA DEL
DIRITTO ECCLESIASTICO A 50 ANNI DALLA
SUA ENTRATA IN VIGORE*

Abstract: Uguali, ma diversi. 'Identically Different'. Il diritto ecclesiastico e la normativa della Provincia autonoma di Trento sono entrambi profondamente condizionati dall'esigenza di uguaglianza e altrettanto intrisi di bisogno di diversità. Quali le competenze e quali gli interventi trentini a tutela della libertà religiosa. Due casi di studio: l'insegnamento della religione cattolica nell'ordinamento scolastico della Provincia autonoma di Trento e la legislazione sul turismo religioso.

Parole chiave: libertà religiosa, Statuto del Trentino, insegnamento e insegnanti di religione, turismo religioso.

The second Trentino autonomy statute in the perspective of ecclesiastical law after 50 years from its entry into force. Same, but different. 'Identically Different'. Ecclesiastical law and the legislation of the autonomous Province of Trento are both deeply conditioned by the need for equality and equally steeped in the need for diversity. Which are the competences and what are the rules of the province of Trento for the protection of religious freedom. Two case studies: the teaching of the Catholic religion in the school system of the autonomous Province of Trento and the legislation on religious tourism.

Key words: religious freedom, Trentino Statute, teaching and teachers of religion, religious tourism.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *La vicenda statutaria e l'intreccio con le questioni ecclesiasticistiche*

Il diritto ecclesiastico dalla cui prospettiva proverò ad osservare il secondo Statuto della Provincia autonoma di Trento, come quest'ultimo è profondamente condizionato dall'esigenza di uguaglianza e altrettanto intriso di bisogno di diversità. La tutela della libertà religiosa degli individui, così come le relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose giocano spesso 'pericolosamente' sulla linea di demarcazione tra l'uguaglianza e la diversità.

Siamo abituati alla sequela di condizioni che scandiscono la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge: senza distinzioni di sesso, di razza, di *lingua*, di *religione*, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (questa è la formulazione del nostro art. 3, comma 1 della Costituzione). E allo stesso tempo siamo consapevoli che trattare situazione diverse in maniera uguale è sostanzialmente la migliore maniera per perpetrare legislativamente forme di discriminazione¹. In questo gioco della uguaglianza diversificata lingua e religione, in quanto elementi fortemente identitari, hanno viaggiato quasi sempre appaiate, su basi e con sviluppi diversi, specie se inquadrati nella costruzione di paradigmi culturali 'secolari', ma in un orizzonte almeno apparentemente simile. Sottolineo l'apparentemente perché nel momento in cui ci apprestiamo ad operare un approfondimento della questione inforcando gli occhiali del giurista² i due fenomeni, per la loro essenza e per gli scopi perseguiti, presentano e prospettano esigenze diverse rispetto alle quali proprio per il principio sopra ricordato dell'uguaglianza nella diversità

¹ È questa l'idea alla base della scelta del nostro Costituente in favore della formula dell'art. 8, comma 1 («Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge») che sposa il pensiero di chi (per gli ecclesiasticisti, principalmente F. RUFFINI, *La libertà religiosa*, I, *Storia dell'idea*, Fratelli Bocca, Torino, 1901, p. 15 ss.) bene ha sottolineato che trattare situazione diverse (i credi religiosi, le confessioni religiose) in maniera uguale è sostanzialmente la migliore maniera per perpetrare legislativamente forme di discriminazione.

² Piace ricordare l'opera di A.C. JEMOLO, *Gli occhiali del giurista*, Cedam, Padova, 1970.

ci induce a immaginare soluzioni non necessariamente uguali per i due fenomeni³.

Il terreno tipico del diritto ecclesiastico si sviluppa principalmente lungo i due versanti della tutela dell'esercizio del diritto di libertà religiosa (in forma negativa o positiva) e dei rapporti con le confessioni religiose. Ma se il primo è generalmente oggetto di una qualche forma di intervento legislativo praticamente in tutti gli ordinamenti giuridici, lo sviluppo del secondo è fortemente condizionato dal sistema di relazioni che lo Stato intrattiene con le confessioni religiose. E ciò non ha mancato di indirizzare anche aspetti che hanno toccato e interessano i temi propri del diritto regionale ecclesiastico, rallentandone lo sviluppo e l'azione⁴; e orientandone temi e forme di intervento.

Ciò considerato, mi pare utile procedere attraverso una pur sintetica ricostruzione della vicenda storico-legislativa che ha portato all'approvazione e al consolidamento del secondo Statuto del Trentino con una prima proiezione circa le competenze in esso riconosciute nelle materie proprie del fenomeno religioso e dell'affermarsi del diritto ecclesiastico regionale, per poi guardare all'impatto della riforma costituzionale del 2001.

2. Le peculiarità dello Statuto della Provincia autonoma di Trento e la materia ecclesiastica

L'art. 116 della Costituzione, già nella sua formulazione iniziale, prevedeva che «alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta [fossero] (sono) attribuite

³ La vicinanza normativa (lingua e religione) non fa intersezione, anche se insieme all'etnia, lingua e religione vanno di pari passo nella determinazione dell'identità culturale: che però non credo sia/possa essere giustificativo per scelte di diversificazioni con riferimento all'appartenenza religiosa.

⁴ A lungo si è ritenuto che se l'unica forma di legislazione legittima in materia ecclesiastica fosse quella pattizia le Regioni non potevano sostituirsi allo Stato: in tal senso P.A. D'AVACK, *La legislazione dello Stato italiano sugli archivi e le biblioteche ecclesiastiche*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1979, p. 125 ss.

forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali»⁵.

In attuazione di quanto stabilito dalla XVII disposizione transitoria della Costituzione, con la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 veniva quindi adottato lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che prevedeva attribuzioni peculiari di competenze normative rispetto a quanto stabilito per le altre regioni italiane (a Statuto ordinario). Era il frutto dell'accordo De Gasperi - Gruber firmato a Parigi nel settembre del 1946⁶. Lo Statuto, come risaputo, sarà oggetto di successive modifiche, in particolare ad opera della Legge costituzionale n. 1 del 1971, e poi sistemato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che propone il *Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*. Tanto nella prima, quella del 1948, quanto nella seconda versione, quella del 1972, lo Statuto disegnava forme di autonomia legislativa, amministrativa e politica misurate non solo sull'aspetto più evidente (la diversità di lingue: italiano, tedesco e ladino), ma anche su quelli culturali e identitari, provando a trasformare elementi di conflitto in momenti di arricchimento⁷.

Si è lavorato a favore di una società multiculturale che ha finito col preconfigurare molti dei quesiti che sono dell'Italia plurale nella quale oggi viviamo, una sorta di laboratorio nel quale si sono potute sperimentare (anche relativamente agli aspetti religiosi) strumenti e idee per il governo delle differenze. Era e continua ad essere un percorso complesso, tortuoso e spesso in salita. E che anche per questo ha trovato in questa 'terra di confine' e di montagna terreno ideale.

⁵ A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Giappichelli, Torino, 2019⁴, p. 254 ss.

⁶ A. D'ATENA, *Diritto regionale*, cit., pp. 252-254; S. BARTOLE, *Regione Trentino-Alto Adige*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXVI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, p. 1 ss.; L. PALADIN, *Diritto regionale*, Cedam, Padova, 1997, p. 13 ss.; M. BERTOLISSI, *Regioni a statuto speciale: d) Trentino-Alto Adige*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, p. 414 ss.

⁷ G.M. FLICK, *Minoranze ed uguaglianza: il diritto alla diversità e al territorio come espressione dell'identità nel tempo della globalizzazione*, in *Politica del diritto*, 2004, 1, p. 3 ss.

Se il primo è stato lo Statuto dell'autonomia speciale regionale con la previsione di articolati elenchi di materie e il riconoscimento oltre che della competenza ripartita e integrativa, anche di quella primaria 'esclusiva o riservata'⁸. Il secondo è lo Statuto dell'autonomia provinciale con il capovolgimento dei punti di riferimento, con uno spostamento consistente di materie dalle competenze regionali in favore delle Province che divengono le vere protagoniste della tutela e promozione della diversità (linguistica, ma non solo)⁹. Siamo negli anni dell'avvio del regionalismo ordinario (quello fondato sull'art. 117 della Costituzione nella sua prima versione) per la cui concreta attuazione occorrerà attendere ancora poco meno di un decennio. E a guardare in comparazione le due forme di regionalismo (ordinario e speciale), oltre alla mancata previsione per il primo della competenza primaria, salta all'occhio anche il non perfetto allineamento tra gli elenchi proposti per la comune competenza 'concorrente': assai più numerose quelle attribuite dallo Statuto speciale.

Entrambi non consentono, comunque, di evidenziare nessun richiamo 'diretto' alla 'materia ecclesiastica'. In un momento storico durante il quale si stava avviando la riflessione che poi porterà nel 1984 alla revisione del Concordato lateranense del 1929, l'idea di un diritto ecclesiastico regionale era di pochi¹⁰. L'attenzione della dottrina prevalente era ancora puntata sulla limitazione di queste forme di legislazione nell'angusto spazio della normativa pattizia: la sola forma ritenuta capace di consentire una piena garanzia (anche

⁸ A. D'ATENA, *Diritto regionale*, cit., p. 257 ss.

⁹ G. PASTORI, *L'evoluzione dell'autonomia provinciale*, in *Mezzo secolo di autonomia*. Atti del convegno in occasione della celebrazione dei 50 anni dello statuto d'autonomia del Trentino-Alto Adige, Giunta della Provincia autonoma di Trento, Trento, 1998, p. 9 ss.

¹⁰ Sull'evoluzione e l'affermarsi del diritto ecclesiastico regionale: A.G. CHIZZONITI, I. BOLGIANI, *L'evoluzione della disciplina regionale del fenomeno religioso*, in *Regionalismo e Regioni in Italia 1861-2011*, a cura di E. LONGOBARDI, Gangemi, Roma, 2011, p. 131 ss.; G. CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico regionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, V, Utet, Torino, 1990, p. 245 ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Le confessioni religiose tra Stato e Regioni*, in *Città & Regione*, 1976, 6, p. 5 ss.

costituzionale) a favore della religione della maggioranza e una possibile estensione della stessa ad alcune delle confessioni diverse dalla cattolica (cosa poi avvenuta con la prima applicazione dell'art. 8, comma 3 della Costituzione).

In verità i legislatori regionali erano già in marcia percorrendo sentieri fino ad allora non battuti intravedendo nelle competenze loro riservate spazi di intervento riconducibili al fattore religioso con la predisposizione di provvedimenti regionali che attenta dottrina era riuscita ad intercettare¹¹.

Scorrendo il D.P.R. n. 670 del 1972, tra le materie con implicazioni ecclesiasticistiche riservate alla Provincia di Trento possiamo anzitutto segnalare all'art. 4 (competenza primaria) l'ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, tema che incrocerà la regolamentazione dell'assistenza spirituale nelle strutture ospedaliere. Passando poi all'art. 8, in esso si riconosce alla Provincia la potestà di emanare norme entro i limiti di cui dall'art. 4 (competenza primaria riservata alle Province), in tema di: 2) toponomastica; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali; 5) urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 25) assistenza e beneficenza pubblica; 26) scuola materna. E proseguendo, all'art. 9 si dispone che possano essere emanare norme nei limiti indicati dall'art. 5 (competenza concorrente) in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica» (n. 2). Completa il quadro l'art. 17, secondo il quale «con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per ser-

¹¹ In proposito vedi la ricostruzione storica di A.G. CHIZZONITI, I. BOLGIANI, *L'evoluzione della disciplina regionale del fenomeno religioso*, cit., p. 132. Un ruolo determinate venne anche svolto dalla previsione nella rivista *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* a partire dal 1986 della rubrica *Osservatorio regionale*.

vizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto».

Una selezione, questa proposta, non amplissima e che mai richiama direttamente l'elemento religioso ma che ad attenta lettura consente di evidenziare chiare connessioni con temi quali i simboli religiosi (toponomastica), beni culturali di interesse religioso e biblioteche ecclesiastiche (patrimonio storico e artistico e istituzioni culturali), edilizia di culto (urbanistica e piani regolatori), turismo religioso (turismo e industria alberghiera), attività caritative (assistenza e beneficenza), insegnamento ed insegnanti di religiose (istruzione elementare e secondaria): giusto per rimanere strettamente connessi con le norme poc' anzi ricordate.

3. L'impatto della riforma costituzionale del 2001

La riforma costituzionale portata a termine nel 2001 ha toccato anche l'assetto della ripartizione delle competenze sia legislative che amministrative tra Stato centrale e Regioni. Non pochi gli interrogativi circa l'impatto dei nuovi assetti sulle Regioni/Province a statuto speciale e più in particolare sulla competenza di queste ultime in materia ecclesiastica.

Intanto la riforma, modificando l'art. 116, nella versione novellata oltre ad introdurre nel comma 1 la dizione bilingue per le due Regioni che nascono da ciò caratterizzate (Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), al comma 2, prendendo atto di quanto già stabilito dalla riforma statutaria del 1971/72, riconosce che «La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano». Anche nella Carta costituzionale si dà quindi giusto ruolo alle due Province autonome, riconoscendo una sorta di diversità nella diversità.

Sull'impatto generale e particolare della riforma del Titolo V della Costituzione mi limito a segnalare l'importanza del cambio d'impostazione che la Legge costituzionale n. 3 ha comportato con la nuova formulazione dell'art. 117, in base a quanto stabilito al

comma 1: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»; il comma 2 riserva in via esclusiva allo Stato un elenco di materie, tra le quali vanno immediatamente evidenziate alla lett. c) i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; alla lett. m) la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; alla lett. n) norme generali sull'istruzione; e alla lett. s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Ricordo queste ultime due materie per la loro inclusione, come già segnalato, tra quelle prese in considerazione dallo Statuto trentino; poi al comma 3 viene ribadita la competenza concorrente regionale per una lunga lista di materie che andrebbe comparata con quella di cui al ricordato art. 8 del D.P.R. n. 670 del 1972 e successive modifiche.

E se il comma 5 dell'art. 117 nel rispetto dell'autonomia speciale ad esse riconosciuta dispone che «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza». È il comma 4 che, stabilendo che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato», impone di domandarsi quali siano gli effetti della riforma sul regionalismo speciale.

Autorevole dottrina costituzionalista ha segnalato alcuni problemi di non facile soluzione che deriverebbero dai nuovi assetti proprio impattando sulla condizione delle Regioni a statuto speciale: tra questi uno di architettura costituzionale parrebbe decisivo poiché «il rovesciamento dell'enumerazione delle competenze», come notato già in fase di discussione della riforma, avrebbe/potrebbe alterare la condizione dell'autonomismo speciale stante il riconoscimento ex art. 117, comma 4 della competenza primaria anche alle

altre Regioni con un ipotetico allargamento delle competenze che in alcuni casi avrebbe potuto superare anche quello proprio delle Regioni a statuto speciale¹². Senza contare quanto stabilito dall'art. 116, comma 3 circa l'allargamento delle competenze alle Regioni che lo richiedessero (l'autonomia allargata di cui oggi si discute) su materie per altro di interesse anche per il nostro settore come, ad esempio, la tutela del patrimonio culturale. Insomma, all'orizzonte si intravedeva un'attrazione verso l'alto delle Regioni a statuto ordinario con il rischio in alcuni casi di scavalco di quelle a statuto speciale quanto a livello di autonomia¹³.

La Legge costituzionale n. 3 del 2001 all'art. 10 si era cautelata, rispetto a tale ipotesi, con la previsione della così detta 'clausola di equiparazione' (o 'clausola di maggior favore'), stabilendo che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite»¹⁴.

Dunque oggi, nello specifico del Trentino Alto-Adige e della Provincia di Trento occorre rileggere in una sorta di collazione gli elenchi delle diverse competenze previste dallo Statuto del 1972 (e successive modifiche) alla luce degli elenchi di cui alla Legge costituzionale n. 3 del 2001, come trasfusa nel Titolo V della Carta costituzionale¹⁵, immaginando un 'effetto accrescitivo' quanto a potestà legislativa circa «materie non contemplate dagli statuti differenziati, ma assegnate alle Regioni di diritto comune dall'art. 117,

¹² A. D'ATENA, *Diritto regionale*, cit., p. 272.

¹³ G. DEMURO, *Regioni ordinarie e regioni speciali*, in *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V*, a cura di T. GROPPI, M. OLIVETTI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 47 s.

¹⁴ A. AMBROSI, *Riforma del Titolo V Cost. e autonomie differenziate: il difficile tentativo di separare la strada delle Regioni ordinarie da quella delle Regioni speciali e delle Province di Trento e di Bolzano*, in *Le Regioni*, 2015, 1, p. 21 ss.; A. D'ATENA, *Diritto regionale*, cit., p. 274 ss.

¹⁵ G. BRONZETTI, *L'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige*, Temi, Trento, 2016, p. 53 ss.

commi 3 e 4»¹⁶. O anche ‘possibili *upgrade*’: competenze concorrenti nell’autonomia differenziata, passate a primarie in funzione del riconoscimento (anche implicito) proposto a favore delle Regioni ordinarie.

Tutto ciò senza dimenticare gli effetti derivanti a cascata sulle competenze amministrative, in molti casi vero punto nodale per bene interpretare e applicare senso e portata di cambiamenti e possibilità operative anche nelle materie ecclesiastiche.

4. *Due casi di studio*

In questa cornice mi soffermerò su due temi nei quali la Provincia di Trento ha esercitato ed esercita competenze tra loro assai diversi: quello storicamente radicato dell’insegnamento della religione cattolica e in particolare della questione degli insegnanti di religione e quello decisamente più innovativo del turismo religioso.

4.1. *L’insegnamento e gli insegnanti di religione cattolica nel sistema scolastico trentino*

Una vera peculiarità, di ‘confine’, è emersa dalla previsione del n. 5, lett. c) del Protocollo addizionale all’Accordo di modifica del Concordato lateranense sottoscritto a Villa Madama nel 1984, ove si precisa che le disposizioni dell’art. 9 dell’Accordo circa l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche «non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari»¹⁷.

¹⁶ D’ATENA, *Diritto regionale*, cit., p. 275.

¹⁷ In proposito, F. FINOCCHIARO, *L’insegnamento della religione nelle regioni di confine*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, II, Mucchi Editore, Modena, 1990, p. 655 ss.; E. CAMASSA AUREA, *L’insegnamento della religione nel Trentino-Alto Adige fra Costituzione, Concordato ed autonomie regionali speciali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1988, p.143 ss.; A. ZANOTTI, *L’insegnamento della religio-*

Il tema, apparentemente collaterale, propone spunti di riflessione anche di interesse generale¹⁸. Con «regioni di confine» ci si è riferito a più realtà: «ellitticamente i territori che l'Italia ottenne a seguito del primo conflitto mondiale»¹⁹, facenti parte fino al 1919 dell'Impero austro-ungarico e che anche dopo l'annessione avevano mantenuto il proprio ordimento scolastico con la previsione dell'insegnamento obbligatorio della religione cattolica (all'epoca non prevista per l'Italia)²⁰. Il successivo allineamento delle due normative ad opera della riforma Gentile prima e del Concordato lateranense poi con la previsione anche per le scuole italiane dell'obbligatorietà dell'ora di religione con possibilità di esonero, veniva supportata dal R.D. 27 agosto 1932, n. 1127, che istituiva il ruolo degli insegnanti di religione nelle scuole elementari per Bolzano (20 posti) e per Trento (10 posti)²¹. Lo Statuto del Trentino-Alto Adige nella sua prima formulazione (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) all'art. 11, n. 2 riservava in via esclusiva alle Province autonome (quindi anche a quella di Trento) l'«istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale» e all'art. 12, n. 2, in via concorrente, la materia delle «scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica». Con la modifica del 1971 nella logica, come già segnalato, del trasferimento/potenziamento vengono riconosciute alle province ai sensi dell'art. 8, n. 16, la competenza riservata relativa alla «scuola materna» e ai sensi dell'art. 9, n. 2,

ne nelle «zone di confine» alla luce della recente normativa concordataria, ivi, 1986, p. 77 ss.

¹⁸ Si pone l'attenzione sul valore delle norme pattizie rispetto a quelle di origine statale, ma speciali in quanto prodotte da Regioni cui è riconosciuta competenza 'su base statutaria' riservata: A. ZANOTTI, *L'insegnamento della religione nelle «zone di confine»*, cit., p. 94 ss.

¹⁹ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 1997⁶, p. 419; ID., *L'insegnamento della religione nelle regioni di confine*, cit., p. 666; A. ZANOTTI, *L'insegnamento della religione nelle zone «zone di confine»*, cit., p. 79.

²⁰ A. ZANOTTI, *L'insegnamento della religione nelle «zone di confine»*, cit., p. 80.

²¹ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 419; A. ZANOTTI, *L'insegnamento della religione nelle «zone di confine»*, cit., p. 83.

quella concorrente per istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)²². Così il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, *Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*, all'art. 35 disponeva: «secondo le consolidate tradizioni locali», l'insegnamento della religione sia nella scuola elementare che in quella secondaria ad opera di «sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso»²³.

Per la Provincia di Trento erano sorti fin da subito problemi interpretativi, accentuati dalla sottoscrizione dell'intesa con la Conferenza Episcopale Italiana del 1985 (D.P.R. n. 751/1985)²⁴: anzitutto in relazione alla portata della dizione «regioni di confine» e poi circa la mancata predisposizione di una apposita normativa provinciale a riguardo²⁵. Peculiare in proposito il pensiero di chi sosteneva che l'operatività del disposto del ricordato n. 5, lett. c) del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984 non potesse valere per la Provincia di Trento, perché a differenza di Bolzano 'provincia non di confine' e non fornita di normativa da mantenere in vigore (anche in questo caso a differenza di Bolzano che, con ricordato D.P.R. n. 89 del 1983, aveva confermato il regime pre-costituzionale con apposita disposizione provinciale). Per la dottrina più attenta entrambe le obiezioni erano da ritenersi infondate: quella linguistica perché non supportata né dai lavori delle Commissioni paritetiche, né

²² G. BRONZETTI, *L'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige*, cit., p. 103 ss.

²³ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 419.

²⁴ E. CAMASSA AUREA, *L'insegnamento della religione nel Trentino-Alto Adige*, cit., p. 145 ss.; A. ZANOTTI, *L'insegnamento della religione nelle «zone di confine»*, cit., p. 90 ss.

²⁵ E. CAMASSA AUREA, *L'insegnamento della religione nel Trentino-Alto Adige*, cit., p. 144.

dalla lettera della norma e che per Trento non era mai stata di fatto abrogata la normativa del 1923-1930²⁶.

Comunque, già nel 1988 il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento*, agli artt. 21, 22 e 23 regolava l'applicazione dell'art. 9.2 dell'Accordo nella Provincia, stabilendo che «l'insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della Provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi, oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente, d'intesa con l'ordinario stesso»²⁷.

Le norme sono di fatto preparatorie per quella che è stata la vera peculiarità del sistema del Trentino-Alto Adige relativamente allo *status* giuridico degli insegnanti di religione. Prima la Legge della Provincia di Bolzano n. 12/1998 e poi a seguire la Legge n. 5/2001 della Provincia di Trento, andranno ad istituire un vero e proprio 'ruolo' dei docenti di religione a tempo indeterminato che anticiperà la scelta operata poi dal legislatore nazionale nel 2003²⁸.

È importante ricordare che successivamente all'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001, il Trentino con la L.P. n. 5 del 2006 si doterà di un «Sistema educativo di istruzione e formazione», il cui art. 96 provvederà a sostituire quanto disposto dalla L.P. n. 5 del 2001, riconfermando che per «l'insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo sono istituiti posti a tempo indeterminato di

²⁶ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 419; A. ZANOTTI, *L'insegnamento della religione nelle «zone di confine»*, cit., p. 90 ss.

²⁷ E. CAMASSA AUREA, *L'insegnamento della religione nel Trentino-Alto Adige*, cit., p. 148.

²⁸ M. MADONNA, *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica tra diritto della Chiesa e ordinamento dello Stato*, Libellula, Tricase (LE), 2018, pp. 151-152 e, sulla Legge n. 186 del 2003, p. 130 ss.

personale docente di religione cattolica, distinti per grado di scuola, rientranti nella dotazione complessiva dei quadri della provincia» e che «I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti dal n. 4 dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nel testo vigente».

Ai docenti di cui al numero 4.4, lettera b), dell'intesa, è richiesto anche il possesso di un diploma di formazione teologica o di scienze religiose riconosciuto dall'ordinario diocesano di Trento. Ai candidati dei concorsi è richiesto, oltre ai predetti titoli, il possesso del riconoscimento d'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dalla Provincia d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento, ai sensi del Protocollo addizionale, numero 5, lettera a), di cui alla Legge n. 121 del 1985, e del numero 2.5 dell'intesa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985. A completamento, l'art. 91 della stessa Legge provinciale dispone alla lett. d) che «per i concorsi dei docenti di religione cattolica la Provincia definisce i programmi d'esame e i titoli dei componenti la commissione esaminatrice d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento».

Come ricordato recentemente da attenta dottrina²⁹, a poca distanza dall'entrata in vigore dell'art. 96 il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2260/2009, prima di una serie di pronunce conformi³⁰, confermando l'orientamento del TAR del Trentino-Alto Adige³¹, ha ritenuto compatibile con il principio di laicità la previsione a livello provinciale di un ruolo apposito per i docenti a tempo inde-

²⁹ *Ivi*, p. 152

³⁰ M. MADONNA, *Insegnanti e insegnamento della religione cattolica nella recente giurisprudenza amministrativa*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2010, 1-2, p. 34 (il riferimento è alle pronunce del Consiglio di Stato, nn. 2261, 2262, 2263, 2368, 2369, 2370 e 2371 del 2009).

³¹ TAR Trentino-Alto Adige, n. 394/2003, in *Il diritto ecclesiastico*, 2004, 2, p. 327 ss.

terminato per l'insegnamento della religione cattolica, «e la necessità dell'attestato di idoneità, da parte dell'ordinario diocesano, per partecipare alla selezione per l'immissione in ruolo»³². Il Consiglio proprio con riferimento al Trentino-Alto Adige ha inoltre sottolineato come la «indubbia e accentuata autonomia normativa e amministrativa» sia «argomento ulteriore a comprova della legittimità di un modello organizzatorio dell'insegnamento religioso che preveda l'aggregazione degli insegnanti in un ruolo di personale a tempo indeterminato, fermo restando il già richiamato meccanismo di nomina degli ... stessi, delineato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede»³³.

4.2. *Il turismo religioso*

Quella sul turismo, riconosciuta come già segnalato al n. 20 dell'art. 8 dello Statuto speciale, è senza dubbio una delle competenze che si è intersecata con il fenomeno religioso in maniera del tutto peculiare e innovativa.

Il legislatore italiano (nazionale e regionale) per il 'turismo religioso' ha sviluppato negli anni un vero e proprio microsistema legislativo³⁴, prima assimilandolo alla regolamentazione di favore dettata per il 'turismo sociale', poi con un cambio di passo e di orizzonte proiettando il tema in una dimensione più ampia ed incisiva che guarda alle connessioni tra valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale (anche di interesse religioso) e promozione del turismo religioso. Un percorso che prende le mosse dai pellegrinaggi e

³² M. MADONNA, *Insegnanti e insegnamento della religione cattolica nella recente giurisprudenza amministrativa*, cit., p. 344.

³³ Consiglio di Stato, sentenza n. 2260/2009, in *Il diritto ecclesiastico*, 2010, 1-2, p. 350.

³⁴ A.G., CHIZZONITI, *Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale*, in *Codice del Turismo religioso*, a cura di A.G. CHIZZONITI, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 1-37.

da grandi eventi religiosi (giubilei) e guarda ai cammini e alla tutela e valorizzazioni del patrimonio culturale immateriale³⁵.

In quella che può essere definita la prima stagione di questa legislazione le Regioni (sia a statuto speciale che ordinario), in ragione della ripartizione di competenze proposta dall'art. 117 Cost. nella sua formulazione iniziale, proporranno provvedimenti indirizzati principalmente alla regolamentazione della attività ricettive così dette extra-alberghiere e dell'organizzazione di viaggi per il 'turismo sociale', al quale verrà assimilato quello gestito per motivi principalmente religiosi da enti ecclesiastici e associazioni religiose (per i propri fedeli, ma non solo)³⁶. L'esperienza trentina, nella peculiarità propria di quanto stabilito dal n. 20 dell'art. 8 dello Statuto speciale, è stata omogenea a quella maturata in gran parte delle altre Regioni. Una rapida carrellata dei principali interventi aiuta a comprenderne la portata: così la L.P. n. 9 del 1988, sulle agenzie di viaggio riconosce la peculiarità dell'organizzazione di viaggi da parte delle associazioni religiose che operano per i propri appartenenti; la successiva L.P. Trento n. 33 del 1990 interviene sulla ricezione turistica all'aperto e sugli esercizi alberghieri, con la previsione delle così dette 'case per ferie' e di strutture turistiche extra-alberghiere (destinate ad accogliere gli appartenenti ad associazioni anche di carattere religioso), norma poi sostituita dalla Legge provinciale sulla ricettività turistica n. 7 del 2002 (e successive modifiche); la L.P. Trento n. 12 del 1992 interviene sulla disciplina dell'esercizio di guida turistica, stabilendo un regime speciale quelle che operano a favore di associazioni anche religiose; la L.P. Trento n. 33 del 1990 sulla ricezione turistica all'aperto in materia di campeggi mobili, poi modificata dalla successiva Legge n. 12 del 2007, all'art. 6 dispone che i campeggi mobili possono essere organizzati esclusi-

³⁵ A.G. CHIZZONITI, *Gli itinerari turistico-religiosi giubilari tra turismo e cultura*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto online*, 1999, 1, www.aedon.mulino.it/archivio/1999/1/achizz.htm.

³⁶ Centrale in tal senso sarà l'art. art. 10 della Legge quadro per il turismo n. 2017 del 1983: A.G. CHIZZONITI, *Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale*, cit., pp. 4-5.

vamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o religiose; infine la L.P. Trento n. 6 del 2009 di promozione e regolazione dei soggiorni socio-educativi ri-comprende tra le attività socio-educative, didattiche, ricreative, culturali, ludiche e sportive anche quelle «religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'organizzazione dei soggiorni socioeducativi».

Già sul finire di questa prima fase si incominciano ad intravedere interessi e campi di intervento che meglio disegnano l'attuale visione del turismo religioso prospettando una bipartizione di ambiti di interesse. Vengono così proposti interventi promozionali di spesa legati all'organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale (Giubileo) o alla tutela e valorizzazione di beni (anche immateriali) o complessi culturali con chiari riferimenti religiosi. Con una sorta di ritorno alle origini si inizia a comprendere come una corretta contestualizzazione del concetto di turismo religioso passi per la connessione tra dimensione religiosa (pellegrinaggi, viaggi) e aspetti culturali oltre che ambientali³⁷.

A questa seconda tipologia va ricondotta la L.P. Trento 13 novembre 2009, n. 14, *Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali*, che all'art. 2, lett. c) definisce gli «itinerari religiosi» quali «percorsi caratterizzati dalla presenza di chiese, eremi, abbazie, santuari, immagini, manufatti religiosi o destinati al raggiungimento di luoghi di culto religiosi» e li inserisce in un complesso e completo sistema di promozione turistico culturale correlato alla peculiarità storico-paesaggistico-ambientale propria della Provincia. Nella medesima direzione va la sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Conferenza delle Re-

³⁷ A.G. CHIZZONITI, A. GIANFREDA, *Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina di diritto ecclesiastico italiano*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto online*, 2021, 3, www.aedon.mulino.it/archivio/2021/3/chizzoniti.htm.

gioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2017, con la previsione di una proficua collaborazione tra le due rappresentanze per la valorizzazione ed il godimento anche ai fini turistici dei beni e del patrimonio culturale, storico e artistico appartenente ad istituzioni ed enti ecclesiastici. Viene così costituito a livello centrale un tavolo stabile tra i rappresentanti dei due organismi e promossa la costituzione di forme di collaborazione stabile tra le amministrazioni delle singole Regioni e Province Autonome e la Conferenza Episcopale Regionale. Lo scopo dell'accordo è quello di massimizzare le sinergie e la collaborazione tanto a livello nazionale quanto a livello regionale e provinciale grazie all'individuazione di politiche ed iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico ed allo sviluppo del turismo religioso, nel pieno rispetto della tutela del patrimonio e delle esigenze proprie dei luoghi oggetto di culto e dei riti sacri ivi compiuti, delle feste e delle tradizioni religiose (art. 1). Tra 'finalità e azioni' segnalate si annoverano un ventaglio di iniziative da sviluppare congiuntamente rivolte tra l'altro: a favorire un raccordo stabile tra le parti «per garantire la definizione delle modalità più consone alla conoscenza, fruizione e valorizzazione dei beni ecclesiastici e del patrimonio religioso materiale ed immateriale, ... e promuovere la conoscenza delle diversità dei luoghi e delle comunità tipiche di ciascun territorio»; a promuovere la conoscenza delle diversità dei luoghi e delle comunità tipiche di ciascun territorio, per facilitare la definizione di itinerari turistico-religiosi, interculturali e interreligiosi; a prevedere modalità di formazione e aggiornamento delle guide turistiche e degli operatori del turismo e della cultura.

Un'attuazione di questa modalità operativa trova riscontro nell'accordo tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e la Conferenza Episcopale Triveneto del 30 luglio 2019 per la costituzione del «Tavolo Triveneto» per la valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e lo sviluppo del turismo religioso. Con esso, oltre alla creazione di un tavolo permanente a composizione paritetica (art. 3) per la programmazione e promozione di azioni atte a definire iti-

nerari turistico-religiosi, interculturali ed interreligiosi, prestando comunque attenzione ai temi della sostenibilità (art. 1), ci si impegna a favorire l'avvio coordinato di azioni di sviluppo del turismo religioso, a livello nazionale ed internazionale (art. 2).

Si tratta di una modalità di attuazione dell'impegno sottoscritto nell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984 che al comma 1 dell'art. 12.1 ha previsto che la Santa Sede e la Repubblica (in tutte le sue articolazioni) nel rispettivo ordine «collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico» con un intreccio virtuoso tra turismo culturale e culturale³⁸.

5. Qualche considerazione di sintesi e di prospettiva

Una seria valutazione dell'impatto del secondo Statuto trentino sul diritto ecclesiastico non può limitarsi ovviamente ai soli due temi ricordati e non andrebbe tralasciata inoltre l'analisi dell'attività amministrativa il cui impatto è spesso di maggior peso rispetto alle mere enunciazioni legislative.

Detto della grande capacità del legislatore provinciale trentino di intercettare e regolare, a volte in anticipo, fenomeni che nel tempo hanno caratterizzato la legislazione italiana relativa alla materia religiosa, è possibile in chiusura notare un intreccio ricorrente (anche nelle determinazioni raggiunte) tra normativa pattizia, interventi unilaterali (statali e regionali) e legislazione provinciale. Se ciò conduce gli interventi trentini nell'alveo della liceità oltre che dell'opportunità, potrebbe indurre qualche perplessità rispetto alla coerenza della scelta a favore della differenziazione per territorio: vero motivo della specialità statutaria. E allora segnando il passo 'dall'uguale ma diversi' resta vivo l'interesse per il se e il come 'intervenire a favore' e/o 'differenziare in ragione' della religione circa

³⁸ A.G. CHIZZONITI, *Un tema vecchio con una veste nuova: la collaborazione necessaria*, in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, a cura di G. MAZZONI, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2021, p. 22 ss.

il trattamento di cittadini italiani e allo stesso tempo trentini. Il ‘se’ intervenire a favore, essendo riconducibile alla opportunità di tutela positiva per garantire l’esercizio della libertà religiosa nelle situazioni di difficoltà (artt. 19 e 3, 2 comma 2 Cost.), può trovare giustificazione solo in ragione del radicamento dei cittadini-fedeli sul territorio; il ‘se’ differenziare in ragione della religione con il riconoscimento delle peculiarità del fedele-cittadino implica un *plus* di approfondimento per verificare la ragionevolezza della differenziazione, il non contrasto con diritti di spessore equivalente se non superiore e la diretta o indiretta integrazione di una qualche forma di discriminazione. Promuovere dunque ‘sì’ ma per tutti, differenziare per motivi religiosi a livello locale: ‘con *juicio*’.

GLI AUTORI

PAOLO ADDIS, Dottore di ricerca in Diritto pubblico e dell'economia, Università di Pisa

FRANCESCO ALICINO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico e incaricato di Diritto costituzionale, Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Bari)

ANDREA BETTETINI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

DANIELA BIANCHINI, Componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

ROSSELLA BOTTONI, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

PAOLO CAVANA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Roma)

ANTONIO G. CHIZZONITI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza)

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

MARIA D'ARIENZO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

DARIA DE PRETIS, Vice-Presidente della Corte costituzionale e Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trento

ALESSANDRO FERRARI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi dell'Insubria

SILVIO FERRARI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

PIERANGELA FLORIS, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Cagliari

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Palermo)

MANLIO MIELE, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Padova

DANIELA MILANI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

FRANCESCA OLIOSI, Ricercatrice di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

FRANCISCA PÉREZ-MADRID, Catedrática de Derecho eclesiástico del Estado, Universitat de Barcelona

MARIO RICCA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Parma

MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad de Alcalá

EMANUELE ROSSI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (Pisa)

STEFANIA SCARPONI, già Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Trento

MARTA TIGANO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Messina

ALESSANDRO TIRA, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Bergamo

VINCENZO TURCHI, già Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Salerno

JOSÉ M^a. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

MARCO VENTURA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Siena

INDICE

Daria de Pretis <i>Prefazione</i>	7
Francesca Oliosi <i>Introduzione</i>	11
Francesco Alicino <i>Ateismo e laicità nell'esperienza giuridica italiana</i>	17
Andrea Bettetini <i>I beni immobili ecclesiastici come res sacrae e res pretiosae</i>	59
Daniela Bianchini <i>L'esercizio della libertà religiosa nei rapporti tra genitori e figli</i>	77
Geraldina Boni <i>Il ruolo del matrimonio concordatario nel terzo millennio: «preparare e prepararsi al ritorno» dell'armonia tra amore sacro e amore profano</i>	103
Rossella Bottoni <i>Il pluralismo religioso tra diritto di proselitismo e diritto 'di essere lasciati in pace': quale punto di equilibrio?</i>	129
Paolo Cavana <i>Le opere d'arte del Vaticano tra normativa internazionale, legislazione vaticana e norme del Trattato</i>	151
Antonio G. Chizzoniti <i>Il secondo Statuto di autonomia trentino nella prospettiva del diritto ecclesiastico a 50 anni dalla sua entrata in vigore</i>	171

Giuseppe Comotti <i>Osservazioni sul secondo motu proprio Vos estis lux mundi</i> <i>(25 marzo 2023)</i>	191
Pierluigi Consorti <i>Il volto gentile del diritto</i>	221
Maria d'Arienzo <i>Le nuove forme della negoziazione bilaterale Stato-confessioni</i> <i>religiose nell'ordinamento giuridico italiano</i>	233
Daria de Pretis <i>Dieci anni dall'intesa con l'Unione buddhista italiana:</i> <i>il punto di vista costituzionale</i>	247
Alessandro Ferrari <i>Velo musulmano e trasformazioni del diritto europeo di</i> <i>libertà religiosa</i>	259
Silvio Ferrari <i>Alcune riflessioni su appartenenza religiosa e cittadinanza</i> <i>inclusiva</i>	273
Pierangela Floris <i>Enti religiosi e Terzo settore. Alcune questioni di equilibrio</i> <i>e conciliazione tra fonti di disciplina</i>	287
Pietro Lo Iacono <i>Gli abusi sessuali sui minori. La responsabilità penale</i> <i>della gerarchia tra uguaglianza essenziale e disuguaglianza</i> <i>funzionale</i>	311
Manlio Miele <i>Sulla tolleranza religiosa verso i Greci nella Repubblica</i> <i>di Venezia</i>	333

Daniela Milani <i>Conversione della Chiesa e sinodalità. Il contributo della Praedicate Evangelium</i>	357
Francesca Oliosi <i>Libertà religiosa e parità di genere sul posto di lavoro: una prospettiva inedita</i>	385
Francisca Pérez-Madrid <i>'Faith matters'. Género, creencias y desarrollo sostenible</i>	407
Mario Ricca <i>Why Does Religion Matter for Democracy? Some theoretical observations after reading Hunter-Henin's book 'Why Religious Freedom Matters for Democracy'</i>	421
Miguel Rodríguez Blanco <i>Claves para respetar la prohibición de adoctrinamiento ideológico y religioso en la escuela pública española</i>	441
Emanuele Rossi, Paolo Addis <i>Le 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza: spunti a partire da un'intuizione di Erminia Camassa</i>	457
Stefania Scarponi <i>Libertà religiosa nei luoghi di lavoro e 'neutralità' dell'impresa. Il 'porto dell'hijab' da parte delle donne musulmane nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia</i> ...	475
Marta Tigano <i>«Munus», «ministerium» e «officium»</i>	489
Alessandro Tira <i>«Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto</i>	509

Vincenzo Turchi	
<i>Il ruolo dell'obiezione di coscienza nella ricerca di equilibrio e composizione tra valori e norme confliggenti.....</i>	531
José M ^a . Vázquez García-Peñuela	
<i>La confesionalidad del régimen de Franco y la jerarquía eclesiástica. Algunos datos históricos menos conocidos.....</i>	545
Marco Ventura	
<i>Verso il nuovo insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana</i>	563
<i>Gli autori</i>	583

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.

Publicato nel mese
di ottobre del 2023

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660